

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo – articolo 10 della legge n° 3 del 2012, 737 e seguenti del codice di procedura civile)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo iscritto al n. 1 del ruolo generale dell'anno 2021 ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato il 06/04/2021 dal sig. Giuseppe Cardaropoli (cf: CRDGPP76A15A509V), nato ad Avellino (AV) il 15/01/1976 e residente a Castellarano (RE), via Dante Alighieri n. 28, con il patrocinio dell'avv. Domenico Genovese;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi rag. Valeria Zuelli;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3 del 2012;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti in frode ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata;

ritenuto che anche la richiesta di riscatto anticipato parziale del TFR potrà essere valutata solo all'esito del positivo apprezzamento dell'accordo da parte dei creditori;

p.q.m.

I. fissa l'udienza del **17/06/2021** ore 12:00 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale);

II. dispone la comunicazione, a cura del gestore della crisi, della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima del termine sub III con le forme previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n° 3 del 2012;

III. assegna ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza sub I per far pervenire dichiarazione di consenso alla proposta, con avvertimento che in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla stessa nei termini in cui è stata comunicata;

IV. dispone che il gestore della crisi pubblicizzi la proposta e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina l'iscrizione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese;

VI. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

VII. dispone che all'udienza sopra fissata sub I il professionista OCC depositi la prova delle comunicazioni ex articolo 10, primo comma, ed un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di voto ex articolo 11, primo comma.

Reggio Emilia, 23/04/2021.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

